SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2244

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DELFINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1995

Modifica dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che si propone mira a ridefinire le condizioni attualmente fissate dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, riportandole a criteri e condizioni di maggiore razionalità.

In buona sostanza la proposta di modifica mira in primo luogo ad escludere, dalla sfera di incidenza della norma richiamata, gli impianti destinati ad edifici privati, qualunque sia la potenza del generatore di calore installato, in considerazione del fatto che non esistono ragioni sostenibili atte a condizionare, per gli aspetti economici ed organizzativi, la possibilità di scelta del contraente, da parte di un soggetto privato.

Se infatti appare coerente con il raggiungimento di finalità pubbliche l'imposizione di «più stringenti requisiti» in ordine alla capacità tecnica ed organizzativa delle imprese che assumono la responsabilità in ordine agli adempimenti di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica (qualora, ovviamente, ne sussistano le obiettive condizioni di necessità), in relazione alle esigenze di «trasparenza» che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione impone all'azione della stessa, la medesima imposizione non appare mai giustificata per un soggetto privato il quale, appurata la professionalità dell'impresa alla quale si rivolge – da ritenersi presunta, per prescrizione normativa, per tutte quelle imprese abilitate ai sensi della legge n. 46 del 1990 – deve rimanere comunque libero di valutare autonomamente ogni altro aspetto attinente alle capacità organizzative o economico-finanziarie dell'impresa, poichè altrimenti, si introdurrebbe un ingiustificato vincolo all'autonomia negoziale delle parti.

Per quanto attiene, invece, alla individuazione di ulteriori requisiti, rispetto a quelli individuati ed imposti dalla legge n. 46 del 1990, si ritiene che questi possano essere giustificati soltanto in costanza di obiettiva e riscontrata necessità, ovvero per impianti che, per complessità e rilevanza, assumano connotazioni tali da imporre una più stringente verifica, da parte dell'Amministrazione appaltante, a tutela della collettività sotto il profilo della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, in ordine alla capacità economico-organizzativa dell'impresa.

A tale proposito, occorre ulteriormente rilevare che l'imposizione di una soglia eccessivamente bassa, o addirittura l'estensione a tutti gli impianti in edifici pubblici, dei «più stringenti requisiti», equivale, di fatto, a condizionare il mercato in favore di un numero limitato di concorrenti, intervenendo, negativamente, al regime di libera concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3, dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

«*3.* Nel caso di impianti termici centralizzati, con potenza nominale superiore a 1500 kw per ogni singolo focolare, destinati esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile" è dimostrato, oltre che dall'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dal possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, dalla iscrizione dell'impresa ad Albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria, quali l'Albo nazionale costruttori – categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento – oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante accreditamento ai sensi delle norme UNI EN 29.000».

Art. 2.

1. Ogni eventuale ulteriore modifica al comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, potrà essere apportata con decreto del Presidente della Repubblica, adottata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.